



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

DR. GUIDO GIUSTETTO

PRESIDENTE OMCEO TORINO

segreteria.to@pec.omceo.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere su compatibilità tra attività di medico e/o odontoiatra e quella di amministratore unico di srl – OMCEO TORINO.

In merito alla nota del 22.1.26 recante richiesta di parere concernente la fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

Si definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.).

Dunque, riguardo la coesistenza tra l'attività di medico e/o odontoiatra libero professionista e quella di imprenditore (nel caso specifico amministratore di unico di srl nel settore immobiliare), può asserirsi che lo svolgimento di quest'ultima non comporta alcuna incompatibilità con l'esercizio della suddetta professione.

Tuttavia, occorre verificare che non sussista **conflitto di interessi** nello svolgimento al contempo di due attività. Si precisa che il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità; imparzialità che può venire meno a causa degli interessi in causa. Dunque, tale fattispecie indica la condizione di un soggetto nella quale vi è un rischio che i suoi interessi personali (secondari) possano confliggere con quelli istituzionali (primari) nel caso rappresentati dagli interessi legati al paziente.

L'articolo 4 del Codice di deontologia medica dispone che "l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura".

Ai sensi, altresì, dell'articolo 30 del Codice di deontologia medica "Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati”.

Dal tenore letterale della norma si evince che il sanitario deve: essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interessi e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi; prevenire ogni situazione che possa essere evitata; dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

Inoltre, ai sensi dell'art 65 del Codice di deontologia medica “Il medico comunica territorialmente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa. Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità: l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza; il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente; la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza; il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale”.

In particolare, riguardo al medico o odontoiatra che lavora alle dipendenze della pubblica amministrazione, si rileva che l'art. 47 del CCNL 2019-2021 sulla dirigenza medica prevede che “1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ed Enti ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio,



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

deve, in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; ...c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda o Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda o Ente, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; ...d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente; e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado come indicato dal D.P.R. 62/2013; ...k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;...".

Inoltre, recente giurisprudenza ha affermato che l'art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevede, univocamente, il divieto di esercizio del commercio, stabilendo che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"; divieto che è posto a presidio del principio di esclusività, custodito dalla Carta costituzionale (art. 98 Cost.) e dalla norma primaria. **La declinazione del principio con riguardo al peculiare ambito delle professioni sanitarie pubbliche deriva dall'art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991, secondo cui "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso".**

Diversamente dal rapporto di lavoro privato, quello pubblico, votato al



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

"servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 Cost.) e irrorato dai canoni di fedeltà, disciplina e onore (art. 54 Cost.), è ontologicamente connotato dal regime delle incompatibilità, che preclude la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, artigiane, agricole e, quindi, di assumere la carica sociale di amministratore in costanza di rapporto. Ferme le ampie maglie dell'art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957, occorre interpretare quest'ultimo in un'ottica appieno compatibile con i principi costituzionali (artt. 54, 97, 98 Cost.); principi ispirati alla ratio di preservare le energie del lavoratore pubblico a garanzia del buon andamento dell'Amministrazione (a propria volta, prisma le cui interconnesse facce sono l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione pubblica) (Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. giurisdiz., Sent., 11/12/2023, n. 124).

In conclusione, stante le su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame a parere di questa Federazione nulla osta che il medico e/o odontoiatra libero professionista ricopra un ruolo imprenditoriale in ambiti che esulano da quello sanitario, nella misura in cui il fatto che lo stesso ricopra il ruolo di amministratore unico di una srl nel settore immobiliare (volto al perseguimento di interessi secondari) non confligga con gli interessi istituzionali (primari) del sanitario legati al paziente nel rispetto dei principi deontologici di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Riguardo, invece, al rapporto di pubblica dipendenza, fermo restando l'art. 4, comma 7, della Legge n. 412 del 1991, sull'esclusività del rapporto di lavoro intercorrente con l'Azienda sanitaria, in quanto ente del Servizio Sanitario Nazionale, e l'osservanza del CCNL 2019-2021, occorre verificare nello specifico quanto stabilisce il regolamento dell'azienda sanitaria alle cui dipendenze il sanitario presta la propria attività lavorativa, ovvero in materia di incarichi extraistituzionali quali cariche societarie attengono al novero delle attività oggetto di divieto assoluto e quali necessiterebbero di apposita autorizzazione da parte dell'Azienda stessa.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005